# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2450**

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato PELLEGRINO**

Istituzione della provincia del Vallo di Diano-Cilento

*Presentata il 27 marzo 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le condizioni per l'istituzione di una sesta provincia nella regione Campania sono oramai mature non solo per la valorizzazione degli enti territoriali prevista dalla Carta costituzionale, ma soprattutto perché il territorio più meridionale della Campania, che è una delle regioni più densamente popolate dell'Italia, avverte la necessità di un rilancio economico e sociale attraverso la ridefinizione di ruoli e di competenze non più rinviabile. Il territorio dell'attuale provincia di Salerno ha un'estensione di circa 5.000 chilometri quadrati, che risulta notevole, se si considera soprattutto che la diversificata configurazione geografica, fisica e morfologica del suolo è alla base di tanti problemi irrisolti, perché sfuggono all'attenzione degli enti centrali, quali la regione e la provincia.

Inoltre la maggior parte dei comuni della provincia di Salerno, che sono ben 158, ha una popolazione inferiore alle 6.000 unità. Essi sono dislocati soprattutto nella zona a sud di Eboli, che si estende fino a Sapri, dove si registra una densità demografica che supera di qualche decina i 100 abitanti per chilometro quadrato, che è di gran lunga più bassa rispetto all'area centrale e settentrionale della provincia.

Queste piccole entità locali risultano fortemente condizionate e limitate per l'attuazione delle loro potenzialità, che in alcuni casi sono molto importanti, e per un'autonoma gestione delle risorse.

Le condizioni di perifericità e di estrema lontananza rispetto a Salerno sono state avvertite da molto tempo ed oggi, in un momento in cui si necessita di maggiori interventi per la realizzazione di uno sviluppo sociale e culturale al passo con i tempi, non è più possibile reprimere le giuste aspirazioni di cittadini a lungo penalizzati da diversi fattori.

Il territorio della nuova provincia da istituire comprende tutti i comuni dell'alto e basso Cilento, della Valle del Tanagro,

del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Essi sono 100, hanno una popolazione di 336.875 abitanti e un'estensione di 2.649,13 chilometri quadrati. La linea di demarcazione a nord va da Agropoli, Capaccio, Albanella, Roccadaspide, Controne, Serre fino a Buccino. Da qui la nuova provincia si estende fino alla parte più meridionale della regione Campania, che è costituita dalla zona di Sapri e dei comuni limitrofi. Di questi comuni ben 89 hanno una popolazione che è al di sotto dei 6.000 abitanti, solo uno conta poco più di 20.000 abitanti, uno più di 15.000 ed uno più di 10.000, mentre otto hanno una popolazione che è compresa tra i 6.000 e i 10.000 abitanti.

Trattasi, quindi, di una entità territoriale caratterizzata dalla presenza quasi totale di piccoli paesi, i quali si diversificano dai grandi agglomerati, che sono dislocati nell'area centro-settentrionale dell'attuale provincia di Salerno, per i residui, ancora oggi presenti in tante persone, della mentalità di sottomissione e di sopportazione delle tante storture del passato. Questo induce a far nascere nella coscienza di molti, ma soprattutto dei giovani, una decisa volontà di riscatto.

Sono piccole entità locali, che si sono emancipate soprattutto grazie alle rimesse di moltissimi immigrati, ma che dalle istituzioni sono state abbandonate a se stesse.

La storia, le tradizioni, i costumi, la cultura e gli interessi economici comuni, in buona parte diversi da quelli di Salerno e delle aree limitrofe, unificando questi paesi in un'unica provincia, sono elementi significativi per uno sviluppo più consistente del loro territorio.

Le condizioni di una civiltà diversa rispetto alle aree centrali e settentrionali dell'attuale provincia di Salerno si avvertono anche sul piano dell'ordine pubblico, in quanto sia il Cilento sia il Vallo di Diano non creano grandi difficoltà per quanto attiene ai problemi della sicurezza sociale e della criminalità.

Nonostante queste indubbie diversità, con la presente proposta di legge non si intende promuovere un'iniziativa tendente ad instaurare un processo di separazione o di contrasto con l'attuale provincia di Salerno che, essendo oberata di impegni e per una serie di altre ragioni, non è più in grado di garantire a tutte le popolazioni, ed in modo particolare a quelle più lontane, i servizi di cui abbisognano.

Si vuole, invece, attraverso un nuovo assetto istituzionale, unificare un territorio quale quello del Vallo di Diano e del Cilento che, nel passato remoto e recente, ha subìto negativamente l'effetto di contrasti socio-economici e politici, che si sono tradotti in una gestione poco razionale di beni che spesso sono stati trascurati.

La presa di coscienza che le divisioni all'interno del territorio più meridionale della provincia di Salerno sono dannose per tutti ed alimentano addirittura desideri di separarsi dalla regione Campania rappresenta il punto di partenza per la costituzione di un ente che sia in grado di ridare unità di intenti ad un territorio, quale quello del Vallo di Diano e del Cilento, che è molto omogeneo sul piano storico, culturale, economico, sociale ed etnografico rispetto ai comuni limitrofi della Basilicata.

Tutto ciò si può realizzare attraverso l'abbattimento di barriere politiche e attraverso il superamento di ostacoli naturali, tra i quali le distanze tra la provincia e i vari comuni, che creano dolorose conseguenze per i cittadini-utenti, i quali, attualmente, per il disbrigo di una comune pratica in uffici eccessivamente congestionati, sono costretti o ad impegnare un'intera giornata o ad assumere oneri di spesa piuttosto elevati.

Tutto questo avviene perché le difficoltà di comunicazione tra i comuni più meridionali e Salerno sono enormi a causa di distanze che, a volte, superano di gran lunga i 100 chilometri. La rete viaria obsoleta, piuttosto carente e ridotta, per l'utenza di molti comuni più a sud, alla sola autostrada Salerno-Reggio Calabria, diventata da alcuni anni un vero e proprio cantiere di lavoro, indebolisce ogni forma di rapporto con la città di Salerno e contribuisce a snaturare le finalità istitu-

tive di una provincia. A queste difficoltà di collegamento con Salerno è da aggiungere l'isolamento, in taluni casi quasi assoluto, di zone montane, disseminate in quasi tutti i comuni del Cilento e del Vallo di Diano, che peraltro costituiscono delle risorse molto importanti. Tali disagi, favoriti da particolari condizioni climatiche soprattutto nel periodo invernale, si riflettono negativamente sul traffico, ma soprattutto sulle attività più congeniali a questi luoghi, che sono l'agricoltura e l'allevamento del bestiame.

Le soluzioni o non si trovano oppure arrivano quando ormai è troppo tardi. Il primo intento dell'istituzione della sesta provincia della regione Campania è quello di snellire tutte le procedure burocratiche attraverso la presenza di uffici funzionali a diretto contatto con i cittadini e che consentano loro di sbrigare qualsiasi atto in tempi brevi. A tal proposito tutti gli uffici governativi e provinciali, per essere posti a pieno servizio di ogni cittadino, saranno dislocati nel Cilento e nel Vallo di Diano. Da qui nasce l'idea della denominazione della sesta provincia della Campania.

Altro intento è quello di potenziare le risorse economiche già presenti nel territorio, producendo in tal modo effetti benefici per tutti.

A questi risultati sarà possibile giungere attraverso interventi che si possono sintetizzare nel modo seguente:

1) insediamento di nuove aree industriali, oltre a quelle già presenti;

2) potenziamento dell'economia di base, che è l'agricoltura nelle zone più interne, la pastorizia, l'allevamento del bestiame e le colture arboree in quelle montane;

3) sviluppo di un turismo più razionale e moderno nelle zone rivierasche;

4) maggiore attenzione ed interesse per la rivalutazione turistica del parco del Cilento e Vallo di Diano, delle zone archeologiche, storiche, architettoniche, religiose, termali e sportive che sono presenti sul territorio;

5) sviluppo del commercio, anche attraverso una maggiore collocazione dei prodotti del territorio nelle zone limitrofe alla nuova provincia;

6) rilancio dell'artigianato locale in tutte le sue forme.

Questi ed altri accorgimenti sono determinanti per dare un impulso più potente all'economia della zona e creare tutti i presupposti per una maggiore occupazione soprattutto tra i giovani.

Riscontri positivi e benefici effetti si sono già avuti in talune delle nuove province recentemente istituite, le quali, rispetto al passato, si sono avvantaggiate soprattutto sul piano della vivibilità, che è diventata più sostenibile, e per quanto attiene all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, che è diventata più continua.

La proposta di istituire la provincia del Vallo di Diano-Cilento è derivata da sollecitazioni di tanti cittadini e di sindaci ed amministratori di molti comuni del territorio i quali, ben conoscendone le peculiarità ed essendo i rappresentanti della maggioranza della popolazione, ne auspicano l'approvazione sulla base dei motivi esposti e per favorire la rinascita dei piccoli paesi della nuova provincia.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Vallo di Diano-Cilento, con capoluoghi Sala Consilina e Vallo della Lucania, nell'ambito della regione Campania.

2. Lo statuto provinciale stabilisce quale delle due città capoluogo è sede legale della provincia.

3. La circoscrizione territoriale della provincia del Vallo di Diano-Cilento è costituita dai seguenti comuni: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

ART. 2.

1. La provincia di Salerno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale, previa intesa con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 3, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Vallo di Diano-Cilento hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Salerno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Salerno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Vallo di Diano-Cilento e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Salerno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Salerno continuano a esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Salerno e Vallo di Diano-Cilento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Salerno, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia del Vallo di Diano-Cilento degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è auto-

rizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

ART. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Salerno e la provincia del Vallo di Diano-Cilento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia del Vallo di Diano-Cilento.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia del Vallo di Diano-Cilento a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 7.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia del Vallo di Diano-Cilento per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante

dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle due province. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli delle due province e il 1º gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi di spettanza della provincia del Vallo di Diano-Cilento.

€ 0,30

*15PDL0026180*